



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA MOTTADELLI S.n.c

MOTTADELLI S.n.c GENERAL SALES CONDITIONS

1. Disposizioni Generali. (a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati : *“Condizioni Generali di Vendita”*, formano parte integrante dei contratti conclusi tra **MOTTADELLI** (in seguito denominato Venditore) e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti fabbricati del Venditore .(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini di vendita applicati tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore, *“Conferma d’Ordine”*. (c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, come si legge sul sito *“www.Mottadelli.com”* ovvero nota richiamato sulle offerte, eventualmente a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente. Tali variazioni si intenderanno come accettate dall'Acquirente, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa ricezione, fatta salva la facoltà dell'Acquirente di dichiarare per iscritto al Venditore, entro tale termine, l'eventuale volontà di non accettarle in toto o in parte.

1. General Provisions.

(a) The terms and conditions indicated below: “General Sales Conditions”, form an integral part of the contracts entered into between MOTTADELLI (hereinafter referred to as the “Seller”) and the Buyer, for the supply of products manufactured by the Seller.

(b) The General Sales Conditions apply to all sales orders between the Seller and the Buyer, there being no need for any express reference to same, or any specific agreement, at the conclusion of each individual transaction. Any different condition or term shall only apply if confirmed in writing by the Seller in the “Order Confirmation”.

(c) The Seller reserves the right to modify, integrate or vary the General Sales Conditions, as stated on the website “www.Mottadelli.com” or in the note referred to in the offers, or, if necessary, in any communication sent in writing to the Buyer. Such variations shall be deemed to have been accepted by the Buyer after 30 (thirty) days from the date of receipt thereof, without prejudice to the Buyer's right to declare in writing to the Seller, within such period, any intention not to accept them, either totally or partially.

2. Offerte e Ordini. (a) Le offerte del Venditore sono da considerarsi sempre soggette a riconferma finale del Venditore, anche dopo l'accettazione da parte dell'Acquirente, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna. (b) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore (Conferma d'Ordine). Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma. (c) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali difformità o possibili fraintendimenti.

2. Offers and Orders.

(a) The Seller's offers are always subject to final reconfirmation by the Seller, even after acceptance by the Buyer, with particular reference to quantities, prices and delivery terms.

(b) Orders placed by the Buyer are not considered accepted until they have been confirmed in writing by the Seller (Order Confirmation). If the Seller does not provide written confirmation of an



Mottadelli

Progettazione e produzione meccanica



order negotiated verbally, the issuing of the invoice by the Seller or the execution of the order by the Seller shall be considered as confirmation.

(c) Orders and/or changes to orders placed verbally or by telephone must be confirmed in writing by the Buyer. Otherwise, the Seller assumes no responsibility regarding any discrepancies or possible misunderstandings.

3. Prezzi e Termini di Pagamento. (a) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura. (b) le offerte sono da considerarsi F.co partenza deposito Venditore, salvo diverso accordo scritto tra le parti. (c) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. Il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento secondo quanto stabilito dai regolamenti vigenti a quel momento. d) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. (e) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente accolta da parte dell'autorità arbitrale o giudiziale competente.

3. Prices and Payment Terms.

(a) Product Prices do not include VAT, which must be paid at the time of delivery or in accordance with the specific provisions indicated in the invoice.

(b) Offers are to be considered as ex-works Seller's warehouse, unless otherwise agreed in writing between the parties.

(c) In addition to other remedies permitted by applicable law or these General Sales Conditions. The Seller reserves the right to apply default interest on late payments starting from the date on which the right to payment matured, in accordance with the regulations in force at that time.

d) In the event that the Buyer fails to make payment within the terms and in the manner indicated by the Seller, or in the event that the Buyer's business is not run in accordance with the ordinary course of business, including, without limitation, the issuance of seizure notices or protests, or when payments have been delayed or insolvency proceedings have been requested or initiated, the Seller shall be entitled, at its sole discretion, to suspend or cancel further deliveries and to declare any claims arising from the business relationship as immediately due and payable. Furthermore, the Seller may in such cases require advance payments or a security deposit.

(e) The Buyer shall have no right to make any set-off, withholding or reduction unless its claim to that effect has been finally accepted by the competent arbitration or judicial authority.

4. Termini di Consegna. (a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. (b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali. (c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro



portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito. (d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente concordato per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

4. Delivery Terms.

(a) Unless otherwise agreed in writing, no delivery term indicated is binding on the Seller. Unless otherwise agreed between the parties, the indicative delivery term is that specified in the order confirmation.

(b) The Seller reserves the right to make reasonable partial deliveries.

(c) Any liability for delivery resulting from force majeure or other unforeseeable events not attributable to the Seller, including, without limitation, strikes, provisions of the public administration, subsequent blocking of export or import possibilities, in consideration of their duration and extent, release the Seller from the obligation to comply with any agreed delivery term.

(d) The Seller is not obliged to accept returns of the products, unless expressly agreed in writing. Any costs incurred for this purpose shall be borne by the Buyer.

5. Ispezione e Accettazione dei Prodotti. (a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente deve: verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti ed eventualmente registrare o comunicare qualsiasi difformità nella nota di consegna; effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna. (b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono: la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 3 (tre) gg lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un difetto che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto occulto, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 8 (otto) gg lavorativi dalla presa in consegna dei Prodotti; la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non sarà accettata; la comunicazione deve specificare la tipologia, l'ammontare dei difetti addotti da fotografie comprovanti l'anomalia e i documenti di spedizione; l'Acquirente acconsente a mettere gratuitamente a disposizione i Prodotti contestati, a semplice richiesta del Venditore, perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore. (c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all'imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata. (d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

5. Inspection and Acceptance of Products.

(a) Upon receiving the Products, the Buyer must: check the quantities and packaging of the Products and, if necessary, record or communicate any discrepancies in the delivery note; carry out a conformity check of the Products with respect to that indicated in the order confirmation and record any discrepancies in the delivery note.

(b) In the event of a complaint of defects, the Buyer must comply with the following procedures and terms: the communication must be made within no more than 3 (three) working days from when the Buyer receives the Products. In the event that the complaint relates to a defect which,



despite the initial inspection, has remained hidden, the complaint must be made as soon as possible by the end of the working day on which the defect was discovered and, in any case, no later than 8 (eight) working days from receiving the Products; the detailed communication must be sent in writing to the Seller within the terms indicated above. Any communication made by telephone shall not be accepted; the communication must specify the type and amount of defects, shown by photographs proving the anomaly, and shipping documents; the Buyer agrees to make the disputed Products available free of charge, upon simple request by the Seller, for inspection; such inspection shall be carried out by the Seller or by an expert appointed by the Seller.

(c) No dispute with reference to the quantities, quality, type and packaging of the Products may be made except through communication attached to the delivery note, in accordance with the procedure indicated above.

(d) Any Product for which no dispute has been raised, in accordance with the procedures and terms indicated above, is considered approved and accepted by the Buyer.

6. Termini di Garanzia. (a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche fornite dal produttore. (b) il Venditore, demanda ai singoli produttori della materia prima la gestione della garanzia del prodotto e quindi anche della gestione di non conformità legate a problematiche intrinseche del prodotto, legate alla qualità e sicurezza del medesimo. Il Venditore non è responsabile per danni nei confronti dell'Acquirente, a meno che questo non sia richiesto dalle leggi vigenti o appaia in un accordo scritto. Sono esclusi danni generici, speciali o incidentali, come pure i danni che conseguono dall'uso o dall'impossibilità di usare i Prodotti.

6. Warranty Terms.

(a) The Seller guarantees that the Products comply with the technical specifications provided by the manufacturer.

(b) The Seller delegates to the individual manufacturers of the raw material the management of the product warranty and therefore also the management of non-conformities related to intrinsic problems of the product, related to its quality and safety. The Seller is not liable for any damages towards the Buyer, unless this is required by applicable laws or appears in a written agreement. General, special or incidental damages are excluded, as well as damages resulting from the use or the inability to use the Products.

7. Limitazione della Responsabilità. (a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente articolo 5, all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel articolo 6 o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore (b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

7. Limitation of Liability.

(a) Except in cases of justified disputes raised in accordance with the provisions of the previous Article 5, no further right or remedy is recognized to the Buyer. In particular, the Seller shall not liable for any compensation requested for breach or non-fulfilment of the contract, for any direct damage or profit loss sustained by the Buyer, as a consequence of the use, non-use, or installation



of the Products in other products, except in the cases covered by the warranty indicated in Article 6 or in case of wilful misconduct or gross negligence on the part of the Seller.

(b) The Seller shall do everything in its power to deliver the Products within the terms possibly agreed, but in no event may it be held liable for damages directly or indirectly caused by the delayed performance of a contract or by the delayed delivery of the Products.

8. Riserva di Proprietà. (a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati. (b) Nel caso in cui nel paese in cui l'Acquirente ha il proprio domicilio per la validità della riserva di proprietà a favore del Venditore sia necessario l'espletamento di formalità amministrative o legali quali, senza alcuna limitazione, la registrazione dei Prodotti in pubblici registri, ovvero l'apposizione sugli stessi di appositi sigilli, l'Acquirente si impegna fin d'ora a collaborare con il Venditore e a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far ottenere a quest'ultimo

8. Retention of Title.

(a) The Products supplied remain the full property of the Seller until the date on which the Buyer has paid the full price of same and all sums due to the Seller. Until such time the Buyer retains the products as a fiduciary holder of the Seller and must keep the Products adequately stored, protected and insured.

(b) In the event that in the country in which the Buyer is domiciled, for the validity of the retention of title in favour of the Seller, it is necessary to complete administrative or legal formalities such as, without limitation, the registration of the Products in public registers, or the affixing of special seals on them, the Buyer hereby undertakes to collaborate with the Seller and to carry out all necessary actions in order to obtain a valid right with reference to the retention of title.

9. Clausola risolutiva espressa Il Venditore avrà facoltà di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., il contratto/ordine, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, in caso di: a) ritardo dell'Acquirente nel pagamento della merce, eccedente i 7 (sette) giorni; o b) violazione degli obblighi di cui all'art. 5; c) deterioramento delle condizioni patrimoniali / finanziarie dell'Acquirente tali da compromettere la regolare garanzia del credito; o c) liquidazione, cessazione di attività o stato di insolvenza dell'Acquirente, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito con i creditori).

9. Express Termination Clause

The Seller shall have the right to terminate the contract/order with immediate effect, pursuant to Art. 1456 of the Italian Civil Code, with immediate effect, by means of a simple written communication, in the event of:

a) delay by the Buyer to pay for the goods, exceeding 7 (seven) days; or

b) violation of the obligations set out in Art. 5;

c) deterioration of the Buyer's financial/patrimonial conditions, such as to compromise the regular guarantee of the credit; or

c) liquidation, cessation of activity or state of insolvency of the Buyer, or if subject to insolvency procedure of any kind (including debt restructuring agreements with creditors).



Mottadelli

Progettazione e produzione meccanica



10. Trattamento dei Dati Personali. (a) I dati personali dell'Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e italiana in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016; Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.). Il Venditore informa l'Acquirente che il Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali dell'Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo e degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento comunitario o da altra normativa applicabile vigente. L'Acquirente dichiara di avere ricevuto dal Venditore, prima della raccolta di dati personali da parte dello stesso, comunicazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 destinata alla clientela.

10. Processing of Personal Data.

(a) The Buyer's personal data shall be processed in accordance with the provisions of the European and Italian legislation on processing of personal data (EU Regulation 679/2016; Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments). The Seller shall inform the Buyer that the Seller is the data controller, and that the Buyer's personal data shall be collected and processed exclusively for the execution of this agreement and the obligations established by law, by a European regulation or by other applicable legislation in force. The Buyer shall declare to have received from the Seller, prior to the collection of personal data by same, the communications referred to in Art. 13 of EU Regulation 679/2016 intended for the clientele.

11. Legge Applicabile. (a) Qualora l'Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest'ultimo con il Venditore s'intendono regolati dalla legge Italiana. (b) Qualora invece l'Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest'ultimo con il Venditore s'intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, e, per quanto in essa non prevista, dai Principi UNIDROIT o equipollenti per i Contratti Internazionali, nonché, per quanto in essi non previsto, dalla normativa italiana con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

11. Applicable Law.

(a) If the Buyer is subject to the Italian law, these General Conditions of Sale and all contracts stipulated by the latter with the Seller are governed by Italian law.

(b) If the Buyer is a person of a nationality other than Italian, these General Conditions of Sale and all contracts stipulated by the latter with the Seller are governed by the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and, insofar as not provided for therein, by the UNIDROIT Principles or equivalent for International Contracts, as well as, insofar as not provided for therein, by Italian law with the exclusion of the rules of private international law.

12. Arbitrato. Foro Competente. (a) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lecco, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da n. 1 arbitro nominato secondo detto Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto. Luogo dell'arbitrato sarà Lecco. Lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. (b) Nel caso di controversia non compromettibile in arbitrato, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Lecco. (c) Resta altresì inteso che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza dell'organo arbitrale di cui al precedente paragrafo (a) ovvero alla



competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo (b) per agire in giudizio nei confronti dell'Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.

12. Arbitration. Competent Court.

(a) Any dispute arising between the parties as a result of the interpretation, validity or execution of these General Conditions of Sale and the related contracts stipulated, shall be resolved by formal arbitration, in accordance with the Rules of the Arbitration Chamber of the Lecco Chamber of Commerce, which the parties expressly declare to know and accept, by no. 1 arbitrator appointed in accordance with said Rules. The arbitrator shall decide according to the Law. The place of arbitration shall be Lecco. The language of the arbitration shall be Italian.

(b) In the event of a dispute that cannot be settled by arbitration, the Court of Lecco shall have the exclusive jurisdiction.

(c) It is also understood that only the Seller, at its own discretion, shall have the right to waive the jurisdiction of the arbitration body referred to in the previous paragraph (a) or the jurisdiction of the exclusive court referred to in the previous paragraph (b) to take legal action against the Buyer, at its domicile and at the competent Court therein.

13. Disposizioni Finali. (a) L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni. (b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente con l'accettazione della Conferma d'Ordine approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (b) - Applicabilità delle condizioni generali di vendita a tutti i contratti; Art. 3 (d) - Mancato pagamento nei termini e assoggettamento a procedure concorsuali; Art. 3 - Prezzi e termini di pagamento; Art. 4 - Termini di consegna; Art. 5 - Doveri di ispezione e di accettazione dei prodotti; Art. 6 - Termini di garanzia; Art. 7 - Limitazione della responsabilità; Art. 9 - Riserva di proprietà; Art. 11 - Legge applicabile; Art. 12 - Arbitrato. Foro competente Lecco. Per quanto non richiamato valgono le leggi della Comunità Europea vigenti a quel momento ai diritti di vendita a terzi.

13. Final Provisions.

(a) The invalidity, either total or partial, of individual provisions of these General Sales Conditions does not affect the validity of the remaining provisions.

(b) These General Sales Conditions are drawn up in both Italian and English. In the event of doubts of interpretation, the Italian version shall prevail. Pursuant to and for the purposes of Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the Buyer, by accepting the Order Confirmation, specifically approves the provisions referred to below: Art. 1 (b) - Applicability of the general conditions of sale to all contracts; Art. 3 (d) - Failure to pay within the terms and subject to insolvency procedure; Art. 3 - Prices and terms of payment; Art. 4 - Terms of delivery; Art. 5 - Duty to inspect and accept products; Art. 6 - Terms of warranty; Art. 7 - Limitation of liability; Art. 9 - Retention of title; Art. 11 - Applicable law; Art. 12 - Arbitration. Competent Court Lecco. For anything else not mentioned, the Laws of the European Community in force at that time shall apply to the rights of sale to third parties.

La Direzione Generale

Gennaio 2025

The General Management

January 2025